

Delibera n° 1241

Estratto del processo verbale della seduta del
23 agosto 2024

oggetto:

LR 20/2018, ART 9, COMMI 14-18. AUTORIZZAZIONE PER L'A.A. 2023/2024 DEL FINANZIAMENTO DI TRE BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN FISICA MEDICA RISERVATA A LAUREATI NON MEDICI DI AREA SANITARIA E INDIVIDUAZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALITÀ DESTINATARIA.

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| Massimiliano FEDRIGA | Presidente | presente |
| Mario ANZIL | Vice Presidente | presente |
| Cristina AMIRANTE | Assessore | presente |
| Sergio Emidio BINI | Assessore | presente |
| Sebastiano CALLARI | Assessore | presente |
| Riccardo RICCARDI | Assessore | presente |
| Pierpaolo ROBERTI | Assessore | presente |
| Alessia ROSOLEN | Assessore | presente |
| Fabio SCOCCIMARRO | Assessore | presente |
| Stefano ZANNIER | Assessore | presente |
| Barbara ZILLI | Assessore | presente |

Gianni CORTIULA Segretario generale (assente)

Il Vicesegretario generale Gianpaolo GASPARI

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 "Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art.6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", che all'articolo 9, comma 14 autorizza il finanziamento delle Università per l'attivazione di borse di studio per la formazione specialistica di area sanitaria riservate a laureati non medici;

Richiamato, in particolare, il comma 15 dell'articolo 9 della LR 20/2018, il quale dispone che:

- le borse di studio sono riservate a favore di laureati non medici di area sanitaria residenti sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica che non abbiano già beneficiato di una borsa di studio finanziata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
- il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla medesima Università beneficiaria per l'intera durata del corso di specializzazione;

Atteso che il predetto art.9, tra l'altro, prevede:

- *al comma 15 bis* - Il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia della borsa di studio regionale ed a partecipare nei tre anni successivi alle procedure selettive indette dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di specialisti, che prevedano tra i requisiti di partecipazione, la specializzazione conseguita;
- *al comma 15 ter* - In caso di inadempimento degli obblighi, di cui al comma 15 bis, il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale restituisce all'amministrazione regionale il 50% di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;
- *al comma 15 quater* - Il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale sottoscrive apposito contratto di borsa di studio finanziato dalla Regione, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale;
- *al comma 17* - Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento ai sensi del comma 14, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'attribuzione di nuove borse di studio e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi dei titolari, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni, con le seguenti scadenze: 30 aprile e 31 ottobre;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 1591 del 13 ottobre 2023, con cui si approva lo schema di contratto di borsa di studio finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, disciplinante il rapporto intercorrente tra la Regione, l'Università e gli specializzandi non medici destinatari della borsa di studio regionale, e contestualmente, si è provveduto a determinare in 25.000,00 euro, annui lordi onnicomprensivi il valore della borsa di studio per ciascun anno dell'intera durata legale del corso di specializzazione;

Considerato che l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (di seguito ASUGI), l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito ASUFC) e l'I.R.C.C.S. CRO di Aviano, rispettivamente con le note n. 28238 del 29.03.2024, n. 42165 del 15.03.2024 e n. 6635 del 02.04.2024, hanno avanzato alla Direzione centrale competente in materia di salute la richiesta di attivazione di borse di studio da assegnare alla scuola di specializzazione in fisica medica dell'Università di Padova;

Valutato, in coerenza alla disponibilità finanziaria, di dare seguito alle citate richieste, considerato che l'adesione alla concessione del finanziamento delle tre borse di studio per la formazione specialistica in fisica medica, riservate a laureati non medici di area sanitaria, è coerente alla programmazione regionale del fabbisogno di personale sanitario;

Dato atto che, in merito, l'Ateneo di Padova, con nota prot. n. 114814 del 04.07.2024, ha espresso la sua disponibilità all'attivazione delle borse in parola;

Ritenuto pertanto di autorizzare, ai sensi dell'articolo 9, comma 16, della Legge Regionale n. 20 del 9 agosto 2018, il finanziamento di n. 3 borse di studio per la formazione specialistica in fisica medica riservata a laureati non medici, a decorrere dal primo anno di corso dell'anno accademico 2023/2024 fino al termine della durata legale del corso di studio, con la precisazione che:

- una borsa di studio è finalizzata alla frequenza della SOC Fisica Sanitaria di ASUGI;
- una borsa di studio è finalizzata alla frequenza della SOC di Fisica Sanitaria di ASUFC;
- una borsa di studio è finalizzata alla frequenza della SOC Fisica Sanitaria dell'IRCCS C.R.O.;

Ritenuto, altresì, di individuare, quale destinataria del finanziamento de quo, l'Università degli studi di Padova, in considerazione della specificità, peculiarità e strategicità dell'orientamento dell'offerta formativa;

Considerato che le strutture di fisica sanitaria di ASUGI, ASUFC e I.R.C.C.S.CRO sono sedi formative afferenti alla rete formativa della scuola di specializzazione di fisica medica dell'Ateneo di Padova;

Ritenuto, infine, opportuno ricordare che, visti la finalità e l'impegno economico sostenuto dalla Regione, l'UNI PD è tenuta a far frequentare agli specializzandi beneficiari delle borse di studio *de quo* le strutture formative, di cui sopra, come tra l'altro già previsto dall'art. 4 dello schema di convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Università stessa, approvato con DGR n. 351 del 8 marzo 2024;

Precisato che la copertura finanziaria delle borse di studio in oggetto è garantita dai fondi stanziati, ai sensi del menzionato art. 9, comma 13, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo n. 1 (Spese correnti), con riferimento al cap. 13183, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, sull'esercizio 2024 in conto competenza;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 9, comma 16, della Legge Regionale n. 20 del 9 agosto 2018, il finanziamento di n. 3 borse di studio per la formazione specialistica in fisica medica riservata a laureati non medici, a decorrere dal primo anno di corso dell'anno accademico 2023/2024 fino al termine della durata legale del corso di studio, con la precisazione che:

- una borsa di studio è finalizzata alla frequenza della SOC Fisica Sanitaria di ASUGI;
- una borsa di studio è finalizzata alla frequenza della SOC di Fisica Sanitaria di ASUFC;
- una borsa di studio è finalizzata alla frequenza della SOC Fisica Sanitaria dell'IRCCS C.R.O.

2. Di attribuire il finanziamento sub 1) alla Scuola di Specializzazione in Fisica medica dell'Università degli Studi di Padova.

3. Di precisare, in conformità al dettato dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 20 del 9 agosto 2018 e s.m.i., quanto segue:

- le borse di studio sono riservate a favore di laureati non medici di area sanitaria residenti sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica che non abbiano già beneficiato di una borsa di studio finanziata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;

- il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla medesima Università beneficiaria per l'intera durata del corso di specializzazione;
 - Il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia della borsa di studio regionale, ed a partecipare nei tre anni successivi alle procedure selettive indette dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di specialisti, che prevedano tra i requisiti di partecipazione, la specializzazione conseguita;
 - in caso di inadempimento degli obblighi, di cui al punto precedente, il laureato assegnatario della borsa di studio regionale restituisce all'amministrazione regionale il 50% di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.
- 4.** Di ricordare che, visti la finalità e l'impegno economico sostenuto dalla Regione, l'UNI PD è tenuta a far frequentare ai beneficiari delle borse di studio *de quo* le strutture di cui al punto 1, come tra l'altro già previsto dall'art. 4 dello schema di convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Università stessa, approvato con DGR n. 351 del 8 marzo 2024.
- 5.** Di stabilire, altresì, che gli assegnatari delle borse di studio, nonché l'Ateneo, sono tenuti alla sottoscrizione del contratto di borsa di studio, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale con provvedimento giuntale n. 1591 del 13 ottobre 2023.
- 6.** Di prevedere che la liquidazione annuale del finanziamento di cui al punto 1 è disposta ad avvenuta presentazione, da parte dell'Ateneo beneficiario, della documentazione giustificativa prevista dal comma 17 dell'art.9 della LR 20/2018.
- 7.** Di prevedere, altresì, che la liquidazione annuale e la rendicontazione del finanziamento a favore dell'Università di Padova, di cui al punto 1, sono regolamentate dalla convenzione da stipularsi tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il predetto Ateneo.
- 8.** Di autorizzare il Presidente, o suo delegato, a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 7.
- 9.** Di prevedere che la copertura finanziaria delle borse di studio autorizzate al punto 1 è garantita dai fondi stanziati, ai sensi del menzionato art. 9, comma 13, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo n. 1 (Spese correnti), con riferimento al cap. 13183, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, sull'esercizio 2024 in conto competenza.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE